



COMUNE DI SERRARA FONTANA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ad Invernale
Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 0819048827 - fax n. 081/999626
Cod. fisc. 83001410634

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE
 COPIA CONFORME

N. 303 Data 16 dicembre 2016	Oggetto: Rimborso spese legali al dipendente coinvolto nel procedimento penale n. 31324/08RGNR - RG Trib. 128856/09 stralciato dal p.p. n. 35031/07 R.G.N.R. , definito con sentenza del 19.03.2013.
---------------------------------	--

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

nei confronti del dipendente (*omissis*) in qualità di Responsabile del servizio (*omissis*), veniva aperto procedimento penale n. 35031/07;

- l'Amministrazione Comunale con atto Giuntale n. 72 del 31.07.2007 prendeva atto dell'apertura del procedimento ed esprimeva il proprio gradimento alla nomina dell'avv.to Arturo Frojo, quale legale di fiducia;
- successivamente il Comune di Serrara Fontana veniva citato in giudizio quale responsabile civile nel proc. penale n. 31324/08RGNR - RG Trib. 128856/09 stralciato dal p.p. n. 35031/07 R.G.N.R. e con delibera di G.C. n. 17 del 05.03.2009 veniva nominato l'avv.to Arturo Frojo;
- in data 19.03.2013 il giudizio si concludeva con sentenza del Giudice Monocratico di assoluzione con formula piena a carico di (*omissis*) in qualità di Responsabile del servizio tecnico secondo l'inciso " perché il fatto non sussiste";

Riscontrato che, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 d.P.R. 16.10.1979 n. 509; art. 22 del d.P.R. 25.6.1983; art. 67 d.P.R. 13.5.1987 n. 268) è previsto che "l'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interessi con l'ente"

Rilevato che tale disciplina, ritenuta dalla giurisprudenza applicabile sia ai dipendenti che agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un Ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

Dato atto che l'Ente per poter assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente ed, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave (Cfr al riguardo Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641);

Atteso che

- per quanto concerne il primo di tali requisiti, il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico, poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 marzo 2000, n. 835);

- il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. sez. Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989);

- il terzo requisito e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; in altre parole è necessario che il dipendente abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (Cfr. Corte Conti Sez. II, 15 luglio 1985, n. 141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14). Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza ritiene che l'accertamento dell'esistenza di tale conflitto d'interessi vada compiuto necessariamente ex post, valutando le determinazioni del giudice in sede penale (Cfr. Corte dei Conti, Sez. Riunite 18 giugno 1986, n. 501);

- Che l'ulteriore ed essenziale condizione per giustificare il fatto che l'amministrazione possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputati è costituita dal fatto che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave (Cfr. T.A.R. Sardegna, 7 luglio 1978, n. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107). Su tale aspetto la giurisprudenza, sia Amministrativa che contabile, ha più volte affermato la necessità che l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'inesistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza sull'inchiesta del contrasto d'interessi tra l'amministrazione e l'ente e lasciano, infatti, ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa (Cfr. Corte dei Conti. Sez. giurisdiz. Sardegna, 17 giugno 1991, n. 363; cortei dei conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17 dicembre 1993' n. 00095).

Rilevato che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. n.108 del 7 marzo 1997) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali, anche ex post, purché si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave;

Ravvisato che il diritto alla difesa è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito;

Dato atto della sussistenza di tutte le condizioni innanzi descritte, nonché della sussistenza del rapporto di pubblico impiego tra il dipendente (*omissis*) e il Comune di Serrara Fontana al momento in cui si riferivano i fatti di cui al giudizio in argomento;

Visto altresì l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali prevede testualmente che: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifici l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

Viste le varie note inviate dall'avv.to Arturo Frojo il quale ha richiesto il pagamento delle competenze a lui spettanti, anche in considerazione del fatto che sono trascorsi 9 anni dall'apertura del procedimento ed oltre 3 anni e mezzo dalla sentenza;

Vista la nota (*omissis*) prot. n. 7861 del 25.10.2016 il quale sollecitato la liquidazione del rimborso a lui spettante al fine di poter evadere positivamente la richiesta di pagamento del legale avv.to Arturo Frojo;

Atteso che, da ultimo, e sulla scorta dei contatti intercorsi a definizione delle spettanze dovute, è pervenuta nota dell'avv.to Frojo - prot. n. 8943 del 15.12.2016 - con la quale questi ha manifestato la disponibilità ad accettare a saldo di quanto richiesto sulla scorta delle proposte di pagamento della parcella inviata (di cui alla nota del 14.10.2016 prot. n. 7666 del 19.10.2016), la somma complessiva, a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa al predetto procedimento, di € 25.502,88 (decurtata della somma di € 3.672,00 già versata a titolo di acconto e di cui alla delibera n. 17 del 5.03.2009 corrisposti al fine di coprire i costi relativi alla difesa legale dell'Ente), comprensivi di IVA e CPA in tre rate di pari importo, la prima immediatamente dopo la ricezione dell'accettazione (compatibilmente con i tempi tecnici di pagamento) e le successive rispettivamente entro il mese di febbraio e di aprile 2017;

Dato atto al contempo che è in essere contenzioso con la compagnia assicuratrice dell'Ente relativa al dipendente comunale e che in caso di esito positivo della vertenza le predette somme verranno introitate dal Comune;

Valutata congrua la cifra richiesta sulla base della proposta di parcella inviata dal legale descrittiva della complessa attività intrapresa e dalla articolazione e complessità del giudizio concluso;

Ritenuto, per tutte le argomentazioni innanzi rappresentate, di doversi procedere alla liquidazione in favore (*omissis*) dell'importo complessivo di € 25.502,88 (decurtata della somma di € 3.672,00 già versata a titolo di acconto e di cui alla delibera n. 17 del 5.03.2009) comprensivi di IVA e CPA al fine di corrispondere il pagamento delle competenze professionali dovute al legale costituito a stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa creditoria derivante dalle deliberazioni G.C. n. 72 del 31.07.2007 e 17 del 05.03.2009;

Vista la seguente normativa:

- la legge n° 241/1990;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale prot. n. 5539 del 22.07.2016 di nomina del responsabile del servizio;


DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa;

1. **di impegnare** la somma complessiva di € 25.502,88 da corrispondersi all'arch. Alessandro Vacca, nella propria qualità di dipendente di questo Ente, al fine di poter assolvere al pagamento delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 31324/08RGNR – RG Trib. 128856/09 stralciato dal p.p. n. 35031/07 R.G.N.R. , definito con sentenza del 19.03.2013.e da corrispondersi in favore dell'Avv.to Arturo Frojo del Foro di Napoli avente studio legale in Napoli alla Via Roberto Bracco n. 45 a tacitazione, definizione e stralcio delle competenze professionali maturate a seguito degli incarichi legali conferiti con deliberazioni G.C. n. 72 del 31.07.2007 e 17 del 05.03.2009;
2. **di dare atto** che la liquidazione è subordinata alla presentazione della fattura quietanzata, in tre rate di pari importo - € 8.500,96 compreso IVA e C.P.A. la prima da corrispondersi immediatamente e le successive rispettivamente entro il mese di febbraio e di aprile 2017;
3. **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 1058/10 del Bilancio 2016 e successivo.
4. **di accreditare** la somma di € 25.502,88 compresa Iva e Cpa all' avv. Arturo Frojo così come indicato da fattura.

La presente determinazione:

- (X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ;
- () esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
- () non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
- (X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il visto del responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, divenendo esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

Poerio Iacono Cristina P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 **APPONE** il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.


Dalla residenza comunale, li 16 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

Lucia Cenatiempo

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- Sindaco
- Responsabile Servizio Finanziario
- Messo Comunale
- Segretario Comunale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

Poerio Iacono Cristina

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N. _____ del registro:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi.

Data _____

IL MESSO COMUNALE
(Sig. Nicola La Macchia)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

Serrara Fontana li _____